

Studio Fanfer Paola

Consulente del lavoro

Le sanzioni civili e penali per il datore di lavoro che omette o ritarda il versamento dei contributi dovuti ai dipendenti.

In caso di omesso o ritardato pagamento dei **contributi ai dipendenti**, il **datore di lavoro** va incontro a **sanzioni** civili e penali secondo quanto stabilito dalla legge n. 388/2000, che ha abolito le ammende amministrative individuando due tipologie di violazione: l'**omissione contributiva** per il mancato o ritardato pagamento (l'ammontare si evince dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), e l'**evasione contributiva** per le registrazioni non effettuate, denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

=> **Stipendi non pagati: tutele e diritti dei lavoratori**

Omissione contributiva

La medesima normativa ha rideterminato le sanzioni a carico dell'azienda che non provvede, entro il termine stabilito, a pagare i contributi o vi provvede in misura inferiore. In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile pari al 5,75%, in ragione d'anno insieme a un **tasso di interesse** dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti.

Evasione contributiva

In caso di evasione contributiva si applica una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al 30% (solo per i contributi in essere e accertati dal 1 ottobre 2000): l'ammenda non può superare il tetto massimo del 60%, altrimenti maturano gli **interessi di mora**.

Denuncia spontanea

Il datore non in regola con il pagamento dei contributi può effettuare una **denuncia spontanea** prima che il debito sia contestato, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi: in tal caso la sanzione è pari al tasso di interesse maggiorato di 5,5 punti percentuali e non può superare il 40% dell'importo dei contributi non pagati.

=> **Contratti aziendali: guida ai diritti dei lavoratori**

Riduzione sanzioni civili

Si applica la **riduzione delle sanzioni** in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a:

- oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;

- **fatto doloso** del terzo (in tal caso occorre presentare all'autorità giudiziaria la denuncia penale entro tre mesi);
- **crisi**, riorganizzazione, riconversioni o **ristrutturazioni** aziendali (in tal caso l'impresa, soggetta alla **cassa integrazione** guadagni deve aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla CIGS, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali);
- **procedure concorsuali**: le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti.

Le sanzioni in questi casi sono ridotte fino alla misura degli interessi legali, stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 all'1%.

=> **Straordinario fuori busta paga: normativa e sanzioni**

Prescrizione

Per quanto riguarda le sanzioni civili dovute alle inadempienze contributive, il diritto a riscuoterle si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (con il messaggio n. 24423/1992, l'INPS ha precisato che l'interruzione della prescrizione deve ritenersi verificata anche a seguito della notifica del processo verbale di contestazione).

Decesso del datore di lavoro

In caso di decesso del datore di lavoro, l'obbligo di pagamento dei contributi, in caso di ritardato o omesso versamento, si trasferisce in capo agli eredi.

Sanzioni penali

Il datore di lavoro che non versa, in tutto o in parte, i contributi previsti o omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero consegue una o più denunce in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la **reclusione** fino a 2 anni.

Cordiali saluti.

Paola Fanfer

Milano, 30/01/2015